

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

**D.g.r. 14 giugno 2017 - n. X/6711**  
**Determinazioni in ordine alla Misura «Bonus famiglia» Del reddito di autonomia - Anno 2017**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;
- la l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio regionale n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma Regionale di sviluppo della X legislatura», pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013 che valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all'interno del contesto familiare;
- la d.g.r.n. 4155 dell'8 ottobre 2015 «Presenza d'atto della comunicazione del presidente Maroni di concerto con gli assessori Aprea, Garavaglia e Sala avente oggetto: «Avvio della sperimentazione del reddito di autonomia in Lombardia - Linee di intervento» che ha definito uno specifico programma d'azione, denominato «Reddito di Autonomia» volto a ridurre la vulnerabilità economica e sociale della persona e della famiglia a rischio di scivolamento nella povertà, promuovendo la sperimentazione di cinque specifiche misure, tra cui la misura «Bonus bebè»;
- la d.g.r.n. 4152 del 8 ottobre 2015 «Reddito di autonomia: Determinazioni in merito a misure a sostegno della famiglia per favorire il benessere e l'inclusione sociale» che ha introdotto in via sperimentale, a protezione della famiglia, un contributo economico a tantum per sostenere la famiglia nel percorso di crescita del bambino;
- la d.g.r.n. 5060 del 18 aprile 2016 «Reddito di autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative» che definisce i presupposti teorici, le direttrici evolutive del modello regionale di welfare descrivendo sinteticamente per ciascuna delle cinque misure previste, il target dei beneficiari, i principi chiave ed i requisiti di accesso;

Richiamate inoltre le recenti e specifiche deliberazioni approvate dalla Giunta regionale:

- n. 5095 del 29 aprile 2016 «Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. 5060/2016: approvazione della misura sperimentale «Bonus Famiglia» a favore di famiglie vulnerabili in cui la donna sia in stato di gravidanza»;
- n. 5968 del 12 dicembre 2016 «Ulteriori determinazioni in ordine alla misura Bonus Famiglia del Reddito di Autonomia» che ha disposto il proseguimento della misura sino alla data del 30 aprile 2017;

Considerato che la misura «Bonus Famiglia» è intervenuta a favore di famiglie in situazione di vulnerabilità per sostenere la donna nella gestazione e nel periodo di prima cura del neonato, riconoscendo un contributo economico con importo massimo di € 1.800,00 in caso di gravidanza e nascita, di € 900,00 in caso di adozione;

Rilevato che dai dati relativi alla sperimentazione è emerso che sono state finanziate 9.800 domande nel periodo compreso tra giugno 2016 ed aprile 2017, con una spesa di € 12.680.000,00, a favore di famiglie che presentano uno stato di vulnerabilità derivante prevalentemente dalla situazione occupazionale;

Ritenuto pertanto opportuno riconfermare la misura regionale «Bonus Famiglia» per l'anno 2017 al fine di garantire alle famiglie lombarde che vivono una condizione di vulnerabilità, un sup-

porto durante i primi mesi di gestazione e nei primi mesi di cura del nascituro e in caso di adozione, integrando l'intervento regionale con la misura nazionale «Premio alla nascita», secondo i criteri e le modalità operative definiti nell'Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato opportuno avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute- ATS- e delle Aziende sociosanitarie territoriali -ASST- per l'attuazione della misura, in base alle specifiche competenze e attraverso un'azione di stretta integrazione tra loro e di collaborazione con la rete dei Soggetti Pubblici e Privati (Comuni, Centri di Aiuto alla Vita (Cav), Consulitori accreditati ed a contratto) presenti nei diversi territori e operanti nell'ambito della tutela della famiglia;

Richiamato altresì che, successivamente al presente atto, verrà adottato specifico provvedimento al fine di favorire una significativa integrazione tra le ATS/ASST ed i Comuni/Ambiti per supportare le famiglie nell'accesso ai servizi della presente misura;

Considerato che le risorse per sostenere la misura «Bonus Famiglia», sino ad esaurimento delle stesse, sono pari a € 10.800.000,00 di cui:

- € 2.300.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della d.g.r. n. 5968/2016 e del decreto n. 13445 del 16 dicembre 2016;
- € 8.500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 2017;

Rilevato che le risorse verranno ripartite tra le ATS sulla base dei seguenti criteri:

- numero di donne residenti in età compresa tra i 15 e 49 anni;
- numero di nascite risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile;
- tasso di disoccupazione risultante dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile;

Ritenuto di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale l'attuazione del presente provvedimento;

Considerato opportuno prorogare al 31 ottobre 2017, prevedendo la decorrenza della misura «Bonus Famiglia» a partire dal 1° maggio 2017, per garantire la continuità rispetto alla precedente terminata il 30 aprile 2017;

Considerato opportuno rinviare la piena operatività del presente provvedimento a partire dalla data di pubblicazione del decreto attuativo sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di riconfermare la misura «Bonus Famiglia» fino al 31 ottobre 2017 a favore di famiglie vulnerabili in base ai criteri di accesso ed alle modalità operative definiti nell'Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rafforzando gli impatti territoriali e le azioni di contrasto alla vulnerabilità;

2. di avvalersi delle ATS e delle ASST per l'attuazione della misura, in base alle specifiche competenze e attraverso un'azione di stretta integrazione tra loro e di collaborazione con la rete dei Soggetti Pubblici e Privati (Comuni, Centri di aiuto alla vita, Consulitori accreditati ed a contratto) presenti nei diversi territori e operanti nell'ambito della tutela della famiglia;

3. di definire la decorrenza della misura «Bonus Famiglia» a partire dal 1° maggio 2017 per garantire la continuità rispetto alla precedente terminata il 30 aprile 2017;

4. di dare atto che le risorse per sostenere la misura, sino ad esaurimento delle stesse sono pari a € 10.800.000,00 di cui:

- € 2.300.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della DGR n. 5968/2016 e del decreto n. 13445 del 16 dicembre 2016;
- € 8.500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 2017;

5. di ripartire le risorse 2017 per la presente misura tra le ATS sulla base dei seguenti criteri:

- numero di donne residenti in età compresa tra i 15 e 49 anni;
  - numero di nascite risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile;
  - tasso di disoccupazione risultante dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile;
6. di demandare a specifico provvedimento della Direzione Generale Reddito Autonomia e Inclusione sociale, l'attuazione del presente provvedimento comprensivo del riparto delle risorse;
7. di rinviare la piena operatività a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente punto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
8. di demandare infine alla Struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

<b>Obiettivo generale</b>	Sostenere le famiglie, in cui la donna è in stato di gravidanza, che si trovano sia in condizione di vulnerabilità, intesa come povertà relativa, sia in particolari condizioni di fragilità sociali, mediante il riconoscimento di un contributo economico a valere sul periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato.
<b>Destinatari</b>	Famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive che soddisfano i seguenti requisiti: - residenza continuativa in Lombardia per entrambi i genitori da almeno 5 anni o del solo genitore se famiglia monogenitoriale; - indicatore ISEE di riferimento non superiore a € 20.000,00; - condizioni di fragilità specifiche.
<b>Valore economico del contributo</b>	In caso di gravidanza, il contributo di € 1.800,00 è erogato in due momenti: - € 900,00 entro 60 giorni dalla validazione della domanda; - € 900,00 entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato.  In caso di gestazione la domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi momento a partire da quando la gravidanza è documentabile.  La tessera sanitaria deve essere presentata entro 60 giorni dalla nascita, pena la decadenza del restante contributo.  In caso di adozione il contributo viene equiparato a € 1.800,00 ed è liquidato in un'unica soluzione dopo l'approvazione della domanda.  Le erogazioni sono effettuate dalle Agenzia di Tutela della Salute- ATS- competenti in base alla residenza del richiedente.
<b>Documentazione a corredo della domanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Scheda di avvenuto colloquio relativamente alla condizione di fragilità rilasciato dai servizi sociali del Comune di residenza della famiglia o dai Consulenti o dai Centri aiuto alla vita;</li> <li>✓ Certificato di gravidanza rilasciato da figura sanitaria competente in materia di ostetricia e ginecologia, che opera in strutture pubbliche o in strutture private;</li> <li>✓ Sentenza di adozione o decreto di collocamento in famiglia</li> <li>✓ Attestazione ISEE o DSU secondo la normativa in vigore.</li> </ul>
<b>Modalità di gestione</b>	Il richiedente presenta la domanda on line su specifica piattaforma regionale web ad accesso riservato alle ATS ed alla rete dei consultori pubblici e privati accreditati e a contratto. La competenza dell'istruttoria delle domande è delle ATS che verificano i requisiti e approvano la domanda.  Successivamente Il richiedente si rivolge ai consultori pubblici (ASST) e privati accreditati e a contratto, per la redazione di progetti personalizzati condivisi, comprensivi della sottoscrizione del patto di corresponsabilità. Ai fini della definizione del progetto può essere previsto anche il coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni e dei Centri aiuto alla vita.  Il progetto prevede due momenti di verifica nel periodo compreso tra la data di validazione della domanda ed il semestre successivo alla data di nascita del neonato.  Non è previsto il progetto personalizzato in caso di adozione.
<b>Entrata in vigore e decorrenza</b>	La misura decorre dal 1 maggio 2017 ed entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione del decreto attuativo della presente delibera sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
<b>Termine</b>	Il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui alla presente delibera è il 31/10/2017 ore 17.00.